



“Consiglio regionale della Campania”

XII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 45 del 01/07/2026

Disegno di legge "Disposizioni per la riduzione dell'utilizzo di contenitori in polistirene nel settore ittico e per la promozione di sistemi sostenibili e circolari nella filiera" Delibera di Giunta regionale n. 350 del 30 giugno 2026

Proponenti: Vincenza Vassallo

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

“Disposizioni per la riduzione dell’utilizzo di contenitori in polistirene nel settore ittico e per la promozione di sistemi sostenibili e circolari nella filiera”

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze promuove la progressiva riduzione dell’utilizzo di contenitori in polistirene espanso nella filiera ittica, favorendone la sostituzione con contenitori realizzati in materiale sostenibile, e sostiene la transizione verso un’economia circolare nel settore della pesca, nonché la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti e la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne, anche al fine di evitare la dispersione della microplastica durante il prelievo, il trasporto o la commercializzazione del prodotto ittico.

2. Le misure previste dalla presente legge si applicano agli operatori della filiera ittica e alle strutture ittiche regionali e sono adottate in coerenza con la normativa statale ed europea vigente, in particolare con il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 40/2025 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, nonché con il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1781/2024 del 13 giugno 2024 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini della presente legge si intende per:

- a) materiale sostenibile: materiale che soddisfa i criteri di sostenibilità (eco-sostenibilità) di cui al Regolamento (UE) 13 giugno 2024, n. 2024/1781;
- b) contenitori sostenibili: contenitori riutilizzabili o riciclabili, non frammentabili, galleggianti, idonei al contatto con alimenti conformemente alla normativa vigente, che garantiscono sicurezza igienicosanitaria, tracciabilità e sostenibilità ambientale;
- c) operatori della filiera ittica: soggetti che esercitano attività di pesca, acquacoltura, trasporto, distribuzione e commercializzazione dei prodotti ittici;
- d) strutture ittiche regionali: mercati ittici, centri di raccolta, strutture logistiche e altre infrastrutture disciplinate o gestite, anche indirettamente, dalla Regione o da enti da essa dipendenti.

Art. 3 – Misure di promozione e sostegno

1. La Regione promuove la progressiva sostituzione dei contenitori in polistirene mediante:

- a) la concessione di contributi, incentivi e altre forme di sostegno economico agli operatori della filiera ittica per l’acquisto di contenitori sostenibili, tracciabili e delle attrezzature necessarie al loro utilizzo;
- b) il sostegno all’acquisto e all’installazione di macchinari e accessori per la pulitura, per la sanificazione, per il riutilizzo o per la sostituzione dei contenitori;

c) la stipula di accordi, protocolli d'intesa e partenariati con soggetti pubblici e privati per favorire lo sviluppo, la produzione e la diffusione di materiali alternativi al polistirene;

d) il sostegno a progetti pilota e sperimentazioni nell'ambito dell'economia circolare applicata al settore ittico, anche attraverso modelli di riutilizzo e sistemi di logistica inversa.

2. La Regione prevede criteri di priorità nell'accesso ai contributi in favore delle soluzioni che garantiscono il riutilizzo multiplo dei contenitori, la riduzione dei rifiuti e la tracciabilità lungo la filiera.

3. Con provvedimento della Direzione generale per le Politiche agricole Alimentari e Forestali sono stabiliti i criteri di selezione e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al presente articolo.

4. Le misure previste sono attuate nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 4 – Utilizzo di contenitori sostenibili nelle strutture regionali

Le disposizioni di cui alla presente legge sono adottate previa consultazione delle categorie interessate e nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione, nonché della normativa statale vigente, circa le specifiche condizioni tecniche e organizzative volte a favorire l'utilizzo prevalente di contenitori sostenibili.

Art. 5 – Informazione e sensibilizzazione

1. La Regione promuove campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli operatori della filiera ittica e ai consumatori.

2. Le iniziative, anche mediante accordi con soggetti pubblici e privati, sono finalizzate a:

a) favorire la sostituzione dei contenitori in polistirene;

b) diffondere pratiche sostenibili nelle fasi di prelievo, trasporto e commercializzazione;

c) promuovere il consumo responsabile.

Art. 6 – Criteri ambientali qualitativi premiali negli affidamenti pubblici

1. Nell'ambito delle strutture ittiche regionali, la Regione promuove, nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici, l'utilizzo di criteri qualitativi premiali che favoriscano l'utilizzo di contenitori sostenibili, riutilizzabili e tracciabili, negli affidamenti relativi ai servizi di gestione, logistica e commercializzazione dei prodotti ittici.

Art. 7 – Monitoraggio e valutazione

Al fine di valutare l'efficacia delle misure introdotte dalla presente legge la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di sostegno, promozione, informazione e sensibilizzazione adottate.

Art. 8 – Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a euro 499.700,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, si provvede nell'ambito delle risorse a valere sulla Missione 16, Programma 3, Titolo 1 per euro 202.500,00 alla Missione 16, Programma 3, Titolo 2, per euro 297.200,00. nel rispetto delle relative disposizioni europee e nazionali di utilizzo.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari a complessivi euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, si provvede:

- quanto a euro 40.000,00 a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 1, mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1;
- quanto a euro 10.000,00 a valere sulla Missione 16, Programma 1, Titolo 2, mediante prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 2.

Art. 9 – Clausola di compatibilità

Le disposizioni della presente legge sono applicate nel rispetto della normativa statale ed europea vigente, nonché dei principi del mercato interno e della libera circolazione delle merci.

Art. 10 – Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.